



### “BEST PRACTICES IN MEDIAZIONE: ORGANISMI A CONFRONTO”

Si è svolto **Giovedì 6 Febbraio**, presso la sede di **ADR Notariato** in Roma, il Seminario organizzato dall'Osservatorio sulla Conciliazione, dal titolo *“Best Practices in mediazione a dieci anni dall'entrata in vigore del D.lgs 28/2010: organismi di mediazione a confronto”*. Ad aprire l'incontro, il Presidente di ADR Notariato, **Alberto Vladimiro Capasso**, che ha posto l'accento sugli aspetti significativi della mediazione, soffermandosi, in particolare, sul sentire comune e la necessità di contribuire alla modifica dell'approccio culturale a tale procedimento, sia delle persone che dei professionisti: mediazione quindi non come fase del processo, ma ricerca di un accordo che privilegi la tutela degli interessi in luogo della tutela dei diritti, che è riservata alla magistratura. Capasso si è poi espresso anche su alcune nuove frontiere della mediazione, in particolare su quella 'ambientale', posta in essere nei rapporti tra imprenditori, costruttori e Pubblica Amministrazione, dove emergono necessariamente le qualità di avvocati e professionisti che abbiano competenze specifiche in materia.

Dopo i saluti del padrone di casa a tutti i presenti, è stata la volta dell'intervento del notaio **Massimo Saraceno**, coordinatore dell'evento e consigliere del Consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia. *“Questa esperienza è partita dall'invio di questionari specifici sulla mediazione a tutti gli organismi, sia pubblici che privati, operanti nel territorio della Regione Lazio, – ha spiegato ai presenti Saraceno – da cui è emerso in maniera netta l'utilizzo di tale procedimento con successo nei conflitti di natura patrimoniale, mentre in quelli relativi a rapporti di famiglia, successioni e controversie medico-sanitarie bisogna lavorare molto di più”*. Il notaio ha poi proseguito richiamando l'attenzione su una serie di disposizioni normative, sia italiane che europee, e di sentenze di merito sulla questione del controllo di qualità degli Organismi di mediazione, che devono rispondere a determinati standards qualitativi e seguire dei codici di condotta, evitando, ad esempio, la commistione tra attività di mediazione (o arbitrato) ed altre attività di carattere lucrativo, che potrebbe compromettere l'essenziale imparzialità dell'organismo, nonché evidenziando l'esigenza di assicurare la maggiore trasparenza possibile all'attività degli organismi, anche attraverso l'implementazione della comunicazione con strumenti digitali sempre più semplici ed intuitivi a beneficio dell'utenza. *“Quello che stiamo cercando di stabilire, a dieci anni dall'introduzione della mediazione obbligatoria in alcune materie - ha concluso Saraceno - è un percorso chiaro di buone pratiche, che puntino*

*soprattutto su due aspetti: l'uniformità comportamentale dei mediatori e una loro formazione specifica e approfondita”.*

A chiudere la parte introduttiva e moderare il resto dell'incontro, il Presidente dell'Osservatorio, dott. **Fabrizio Gentili**: *“La mediazione non deve essere considerata una procedura di serie B, ma risponde ad un diverso approccio culturale. Un bravo mediatore, attraverso il colloquio tra le parti, può riuscire a trovare un punto d'incontro tra loro. Per quanto riguarda le prassi in uso ai mediatori, sia quelle proprie della mediazione sia quelle presenti nel rapporto tra quest'ultima ed il procedimento ordinario, è fondamentale farle emergere, per facilitarne la conoscenza ma, soprattutto, per uniformarle”.*

La parola è passata al Prof. Avvocato **Marco Marinaro**, docente dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, il quale ha sottolineato l'importanza di un evento del genere per chi svolge la professione di mediatore da molti anni prima ancora del decreto che ha introdotto l'obbligo di mediazione civile e commerciale, per fare il punto di quali siano stati i passi avanti in tutto questo periodo e cosa si possa fare da qui in poi. *“Tutto dobbiamo alla Direttiva 52 del 2008 e poi al D.Lgs 28/2010, specialmente in un Paese come il nostro dove spesso si ricorre alla giustizia in Tribunale. – ha affermato il Prof. Marinaro - Le procedure a disposizione del cittadino sono tutte legate da un filo comune che è lo scopo deflattivo, nascono infatti, per esigenze di pura emergenza, di efficienza del sistema giustizia. Ora, però, bisogna rispondere ad un criterio diverso, quello dell'efficacia e quindi della qualità e dell'adeguatezza, cercando di risolvere con costi più bassi, in modo migliore per gli interessi di tutte le parti in causa e, soprattutto, con strumenti più adatti, in grado di rammendare il tessuto sociale lacerato dalla lite”.*

Il concetto fondamentale su cui punta Marinaro è quello di ‘sostenibilità del sistema giustizia’, applicabile anche a tutti gli altri servizi essenziali al cittadino, per rendere effettivo l'art. 24 della Costituzione, il diritto di tutela, che, quindi, non può passare solo attraverso l'attività di un giudizio che arrivi alla sentenza e dirima il conflitto mettendo la parola fine anche dopo molti anni. Nel proseguire, il Prof. Marinaro ha citato l'art. 1 della Direttiva 52/2008 sull'equilibrio tra mediazione e processo, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sottolineando che la prima non deve considerarsi ancella del secondo, perché aiuta a comporre gli interessi delle parti. Sulla questione delle prassi, secondo Marinaro, il discorso deve necessariamente spostarsi sulle spese di giustizia e le relative modifiche all'attuale sistema, per evitare che la mediazione imploda: *“Tutti vorrebbero una mediazione gratuita, ma le spese non possono pesare sui mediatori e sugli organismi, bisogna lavorare sul tema dell'equo compenso e, contestualmente, su quello della trasparenza e indipendenza degli Odm. Io stesso faccio parte del Tavolo tecnico ministeriale sui procedimenti ADR, che ha iniziato i suoi lavori il 21 gennaio scorso, e lavorerò in questa direzione, sulla riforma*

*di quelle che sono le evidenti criticità della disciplina attuale. L'idea è quella di un testo unico per armonizzare la normativa, mentre il metodo del Tavolo sarà quello dell'ascolto verso tutti coloro che operano in questo ambito, mediante il sistema di OST, Open Space Technology, e, a tal riguardo, è previsto anche un incontro con tutti gli operatori presso l'Università di Firenze”.*

A seguire la dott.ssa **Lina Rubino**, Consigliere di Cassazione, estensore della sentenza 8473/2019 sulla presenza personale della parte in mediazione, si è detta molto interessata sia al tema del seminario sia al confronto tra le varie categorie di professionisti. *“In linea generale, - ha commentato il magistrato - la strategia per ridurre il numero delle controversie civili pendenti ha prodotto complessivamente risultati molto significativi, anche se ancora da incrementare, siamo passati infatti dai 4,5 milioni di controversie civili pendenti a meno di 3,5 milioni, ma questo è principalmente dovuto ad una migliore organizzazione della gestione del contenzioso secondo programmi precisi, mentre meno significativi, non solo in Italia ma in tutta Europa, sono stati i risultati in relazione proprio ai metodi di risoluzione alternativi al giudizio, meno dell'1% dei casi”.* Secondo la dott.ssa Rubino, però, è comunque partito un processo che presuppone un diverso atteggiamento culturale, di pacificazione sociale, ma le scelte fatte fino ad ora non sono sufficienti: *“non c'è un sistema capillare di acquisizione dei dati, vanno formati dei professionisti con competenze specifiche, sin dal percorso universitario, e servono campagne di comunicazione più massicce perché l'utente possa comprendere a fondo cos'è la mediazione e come orientarsi, scegliendo soluzioni a volte più appaganti di quelle del ricorso ad un giudice che, spesso, per una rigida applicazione del diritto, è costretto a sacrificare il lato umano del conflitto”.*

Sulla questione della ‘presenza della parte in mediazione’, il magistrato ha fatto presente che l'avvocato deve accettare un ruolo più marginale, in un'ottica più collaborativa, mentre le parti devono essere rese sempre più protagoniste, attraverso la capacità comunicativa del mediatore, che deve essere una guida informale, ma sempre professionale. In materia di diritti disponibili, la parte può decidere di farsi rappresentare dal suo legale ma con apposita procura, sia perché non si tratta di attività rientrante nel normale mandato professionale, sia per non sminuire il senso stesso della mediazione. *“La condizione di procedibilità, in ogni caso, - ha confermato la dott.ssa Rubino - viene soddisfatta quando la parte ha partecipato almeno alla prima riunione, viene regolarmente informata dal mediatore (non solo di tempi, costi, procedura, etc., ma entrando nel merito della questione) e decide comunque di non proseguire. La scelta consapevole della parte va rispettata, sempre e comunque”.*

Secondo il Notaio Saraceno, infatti, bisogna distinguere due momenti: una prima fase, informale, in cui il bravo mediatore verifica esserci le condizioni necessarie per la formazione dell'accordo e, successivamente, quando l'accordo è maturo, una seconda

fase più formale, dove trova applicazione il principio di simmetria e dove la procura notarile si rende necessaria, per non vanificare tutto il procedimento posto in essere fino a quel momento. Così facendo, l'avvocato rende un buon servizio al suo cliente.

Nella seconda parte del convegno, il notaio **Marco Regni**, Consigliere di ADR Notariato, ha spiegato la figura del 'notaio mediatore', ponendo l'accento sui momenti salienti della sua attività: da quella informativa (si tratta di un'attività molto consistente per rendere edotte le parti di tutto ciò a cui andranno incontro, passaggi burocratici *in primis*), alla cosiddetta 'sessione separata', un momento in cui il mediatore riceve e ascolta la parte in maniera riservata, all'utilizzo di periti esterni che avanzano già un'ipotesi di mediazione. Il notaio ha poi proseguito elencando tutte le tipologie di mediazione su cui ADR Notariato già lavora: ambientale, familiare, transgenerazionale (specialmente nei rapporti di successione), comunitaria (ambienti di lavoro, associazionismo) e, ultima frontiera, la mediazione 'preventiva' basata essenzialmente su una serie di incontri atti a risolvere i conflitti prima che provochino conseguenze negative ed a consentire un proseguimento pacifico del rapporto tra le parti.

Il secondo intervento di questa sessione è toccato al dott. **Marco Ceino**, Segretario generale del C.P.R.C., Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti, dell'Odcec Roma (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che si è soffermato su alcuni aspetti necessari per la diffusione della cultura della mediazione ed in particolare: prevedere nei piani di studio dei corsi universitari di Giurisprudenza nonché di Economia e Commercio, gli insegnamenti obbligatori di negoziazione dei contratti e mediazione, come previsto alla Harvard University; sostenere il principio dell'imparzialità e dell'indipendenza attraverso enti deputati esclusivamente all'attività mediazione; pubblicare dati più significativi nella rendicontazione statistica trimestrale curata dal Ministero della Giustizia, tale da permettere anche un sistema controllo di gestione del singolo organismo di mediazione attraverso standard di qualità; recepire il principio di trasparenza, previsto in attuazione della Direttiva 2013/11/UE, la quale prevede che *“gli Stati membri garantiscano che gli organismi di ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web (...) informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti la propria organizzazione ed anche i dati relativi alle procedure svolte”*, la trasparenza dei risultati potrà così offrire nuove e maggiori opportunità agli organismi di mediazione che svolgono la propria attività in un contesto inevitabilmente imprescindibile dalla legge di mercato, dove il ricorso e la qualità della mediazione rappresentano la domanda e l'offerta. Il dottor Ceino ha poi illustrato l'attività svolta dal C.P.R.C. in oltre undici anni, dalla sua costituzione ad oggi. *“Nel nostro centro – ha spiegato Ceino – sostanzialmente è emerso il ruolo del commercialista quale Advisor del conflitto nelle procedure ADR, avuto anche riguardo delle nuove normative in materia di sovraindebitamento e di crisi d'impresa, rilevando l'importanza dell'analisi preventiva della situazione di conflitto”*. Nelle conclusioni, ha rilevato *“che l'attività del nostro Organismo di Mediazione è caratterizzata da una*

*significativa incidenza del numero dei procedimenti di mediazione instaurati, su base volontaria, per la definizione di controversie nell'ambito dell'esecuzioni di rapporti professionali tra iscritti all'Ordine e/o a fronte di clausole di mediazione inserite in contratti di prestazioni professionali degli stessi”.*

A proseguire, per un'altra categoria di mediatori professionisti, quella degli avvocati, l'Avv. **Maria Agnino**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e coordinatore dell'Organismo di mediazione forense della Capitale: *“Per prima cosa, mi preme sottolineare la trasformazione dell'organismo in fondazione, un passaggio molto importante al fine di rendere il lavoro più snello, in questo momento legislativo così delicato per la mediazione. Un'altra cosa su cui mi vorrei soffermare, riguarda la particolare competenza del mediatore nel suo ruolo di pacificatore sociale, a servizio dei colleghi avvocati e dei loro assistiti. Vorrei ringraziare il Consiglio nazionale Forense per la creazione di una rete nazionale di Organismi di mediazione forense, con il fine di condividere le esperienze di diverse realtà territoriali, puntando anche su una sempre migliore preparazione e capacità del mediatore. Bisogna continuare a lavorare, a studiare e a mettere insieme tutte quelle qualità che un bravo mediatore deve necessariamente possedere, per garantire successo a questo prezioso strumento. Vorrei concludere riportando un bell'esempio nato da un progetto voluto dal CNF in ambito scolastico, in cui una classe di bambini della scuola primaria, dovendo descrivere una città ideale dove vivere, ha scelto come sistema di giustizia la casa della conciliazione. Nella loro città ideale il Tribunale non esiste”.*

A chiudere l'incontro, il Presidente della Camera regionale di Conciliazione del Lazio, Avv. **Francesco Caroleo**: *“Questo seminario è stato una grande occasione di ascolto, in quanto, sia come Osservatorio che come Camera regionale di Conciliazione ci occupiamo prevalentemente di qualità dei servizi pubblici nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, meno di controversie tra parti private, ma, devo ammettere, che i due aspetti hanno comunque almeno un paio di punti in comune: alla base, hanno entrambi un conflitto, il cui esame e la cui gestione rappresenta un punto di convergenza; hanno entrambi necessità di un conciliatore qualificato; sono entrambi occasioni per regolare, migliorandola, la qualità di vita del cittadino, intendendo la conciliazione come buona pratica di vita”.*

*Dott.ssa Rita Salimbeni*

*Responsabile della Comunicazione*

[info@osservatorioconflitticonciliazione.it](mailto:info@osservatorioconflitticonciliazione.it)

*Tel. 3492209766*

